

N. 03740/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06307/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2013, proposto da:

[*omissis*];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[*omissis*];

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 144/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti delle parti costituite;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato [*omissis*];

Considerato che appaiono condivisibili i rilievi svolti dal giudice di primo grado a confutazione delle censure contenute nell'originario ricorso e che, anche ai fini cautelari, tenuto conto dell'esito dell'esame scritto sostenuto dalla odierna appellante, non si ravvisano i presupposti per concedere la chiesta misura di sospensione della esecutività della impugnata sentenza;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6307/2013).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)